

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI

Dr.ssa Nicoletta Fayer
U.O. Contrattualistica e Fiscalità



Art. 34 Codice degli appalti soggetti a cui possono essere affidati lavori pubblici :

- ❖ imprese individuali, società commerciali, società cooperative;
- ❖ consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi fra imprese artigiane;
- ❖ consorzi stabili;
- ❖ **raggruppamenti temporanei di concorrenti;**
- ❖ consorzi ordinari di concorrenti;
- ❖ gruppo europeo di interesse economico (GEIE)

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI

possono essere costituiti da:

- **imprese individuali;**
- **società, commerciali o cooperative;**
- **consorzi tra cooperative p.l. e tra imprese artigiane;**
- **consorzi stabili.**





FINALITA' DEI RAGGRUPPAMENTI

Tribunale Amministrativo Regionale Puglia Lecce sez.I 6/3/2007 n. 800

La “ratio” dell’istituto (di matrice comunitaria) del raggruppamento temporaneo di imprese non è soltanto quella di consentire la partecipazione alle gare pubbliche di imprese che, singolarmente considerate, non potrebbero essere ammesse perché carenti dei requisiti economici, tecnici ed organizzativi indispensabili per la partecipazione, ma anche quella ulteriore di poter utilizzare **un’opzione operativa di sinergia strategica tra soggetti già capaci di concorrere singolarmente** (Così anche Consiglio di Stato, V Sezione 18 Settembre 2003 n° 5309).

Consiglio di Stato, sez. V, 5/12/2008, n. 6032

“ il raggruppamento temporaneo di imprese è uno strumento pro-competitivo , il cui utilizzo non è limitato alle imprese prive dei requisiti individuali di qualificazione. L’orientamento seguito con riferimento all’inammissibilità della riunione in ATI di imprese prequalificatesi separatamente è stato successivamente riesaminato e superato ”

TAR Toscana, sez. 1, 15/3/2007

“Nell’ordinamento non è rinvenibile alcun divieto di associarsi posto a carico di imprese di grande fatturato. Il parere dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato non qualifica come illegittima la partecipazione di ati di grandi imprese.

La scelta se concorrere singulatim, in ati costituenda o in ati costituita , che va compiuto all’inizio della procedura, è un diritto insindacabile degli operatori economici da ultimo riconosciuto dall’art. 4, par. 2, della direttiva n. 18/2004”

In questo senso anche: TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 7/3/2007, n. 750




Consiglio di Stato sez.V 31/1/2006 n. 340

L'ammissione di raggruppamenti temporanei di imprese alle gare di appalto opere di consentita, dapprima, dalla L. n. 584/77 per gli appalti, e poi, dalla L. n. 113/81 per le gare di forniture e dalla L. n. 80/87 per le concessioni, oltre che da altre disposizioni successive, fa ritenere che, nel tempo, si sia progressivamente affermata la generale applicazione di tale disciplina, a cui non può più attribuirsi un contenuto derogatorio od eccezionale, costituendo, **ormai espressione di un principio generale**; di conseguenza, tale procedura deve ritenersi applicabile anche alle gare preordinate alla scelta di un futuro socio e deve, pertanto, affermarsi l'autonomia contrattuale del comune e la possibilità, da parte dello stesso, di poter contrattare con imprese associate.




ASSETTO DEI RAGGRUPPAMENTI



Il raggruppamento è centrato su una struttura molto semplificata, priva di personalità giuridica, non presuppone la creazione di un organismo comune avente rilievo esterno, né lo svolgimento in comune dell'attività; gli obblighi e le responsabilità sono mantenute in capo ai singoli operatori, considerati nella loro individualità.

CARATTERISTICHE DEI RAGGRUPPAMENTI



Il raggruppamento è caratterizzato dalla **temporaneità** dell'accordo e dalla **occasionalità** della collaborazione.

I rapporti in comune tra gli operatori riuniti riguardano specificamente la commessa e sono limitati ai rapporti con la stazione appaltante, con i fornitori ed i subappaltatori



COSTITUZIONE DEL RAGGRUPPAMENTO

La costituzione formale del raggruppamento avviene con il conferimento ad un operatore economico, detto capogruppo, di un **mandato collettivo speciale** con rappresentanza, da parte degli altri operatori, detti mandanti.

La carenza di soggettività dell'Ati determina l'accentramento in capo alla mandataria dei rapporti esterni con la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti della stazione appaltante.

La disciplina del mandato è stabilita dai commi da 14 a 17, dell'art. 37 del Codice dei Contratti pubblici



CARATTERISTICHE DEL MANDATO

IL MANDATO DEVE RISULTARE DA **SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA**
ED E'

- ❖ **SPECIALE;**
 - ❖ **COLLETTIVO;**
 - ❖ **IN REM PROPRIAM;**
 - ❖ **GRATUITO;**
 - ❖ **IRREVOCABILE**
-
- ❖ **AL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'OPERATORE ECONOMICO**
MANDATARIO DEVE ESSERE CONFERITA DALLE MANDANTI APPOSITA
PROCURA



AMBITO DELLA RAPPRESENTANZA

ART- 37, COMMA 16,

ALLA MANDATARIA SPETTA LA RAPPRESENTANZA ESCLUSIVA DELLE MANDANTI NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE PER TUTTE LE OPERAZIONI E GLI ATTI DI QUALSIASI NATURA DIPENDENTI DALL'APPALTO ANCHE DOPO IL COLLAUDO, FINO ALLA ESTINZIONE DI OGNI EFFETTO GIURIDICO CONNESSO O CORRELATO ALL'APPALTO.

La capogruppo ha quindi il potere di compiere qualsiasi attività giuridica dipendente dall'appalto: presentare offerta , stipulare il contratto, sottoscrivere i documenti contabili, riscuotere i pagamenti, iscrivere riserve.

LA STAZIONE APPALTANTE PUO' FAR VALERE DIRETTAMENTE LE RESPONSABILITA' FACENTI CAPO ALLE MANDANTI.



AMBITO DELLA RAPPRESENTANZA

ART- 37, COMMA 16,

**ALLA MANDATARIA SPETTA, IN VIA ESCLUSIVA, ANCHE LA
RAPPRESENTANZA **PROCESSUALE** DELLE MANDANTI
NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE.
(SIA ATTIVA CHE PASSIVA)**

RAPPRESENTANZA PROCESSUALE

La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha costantemente ritenuto sussistente in capo alle singole Imprese costituite o costituende la legittimazione ad impugnare in via autonoma il risultato della gara.

Il conferimento del mandato non preclude o limita la facoltà delle singole imprese mandanti di agire in giudizio singulatim, mancando una espressa preclusione in tal senso nella normativa comunitaria ed in quella nazionale di recepimento.

COSÌ: C.d.S. 6/3/2007, n. 1042 ; C.d.S. 30/8/2004, n. 5646 ; C.d.S. 15/4/2004, n. 2148; C.d.S. 10/6/2004, n. 3719

La Corte di Giustizia Europea 4/10/2007, n. 492/06

Si è pronunciata nel senso che non è contraria alla normativa comunitaria una normativa nazionale che riconosca la legittimazione ad agire singolarmente anche alle imprese di un raggruppamento temporaneo partecipante ad una gara d'appalto.



RAPPRESENTANZA – PAGAMENTI - INCASSO

Il raggruppamento non è dotato di soggettività, pertanto, le imprese raggruppate che hanno assunto l'appalto devono emettere le fatture relative, ciascuna per gli importi di relativa spettanza, nei confronti del committente
Ris. Min. Finanze n. 460437 del 1987

Il committente è tenuto a disporre tutti i pagamenti nei confronti della mandataria, in ragione della rappresentanza esclusiva che a questa compete: Il mandato di pagamento dovrà essere intestato all'impresa capogruppo, a nulla rilevando che la circostanza che la mandante abbia eseguito opere scorporabili né l'autonoma fatturazione.
Corte dei Conti, deliberazione 32 del 1990

Art. 34 - Codice dei Contratti pubblici

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i raggruppamenti temporanei di concorrenti che abbiano conferito mandato collettivo speciale

Art. 37, comma 8 - Codice dei Contratti pubblici

E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'art. 34, lettere d) ed e), **anche se non ancora costituiti purchè:**

- ❖ **l'offerta venga sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento;**

- ❖ **l'offerta contenga l'impegno degli operatori, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta, che quale mandatario stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.**



LA COLLOCAZIONE DELL'IMPEGNO

E' sorto contrasto giurisprudenziale sulle concrete modalità in cui deve estrinsecarsi il secondo adempimento.

**A) L'IMPEGNO DEVE ESSERE NECESSARIAMENTE CONTENUTO
NELLA OFFERTA ECONOMICA**

C.d.S., sez. IV, 17 /2/ 2004, n. 623 ; C.d.S., sez. V, 24 /3/ 2001, n. 1708


**B) L'IMPEGNO DEVE ESSERE CONTENUTO NELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

C.d.S., sez. V, 19 /6/ 2003, n. 3657 ;

**C) L'IMPEGNO PUO' ESSERE CONTENUTO NELLA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA O NELL'OFFERTA**

C.d.S., sez. V, 20/8/ 2008, n. 4009 ; C.d.S., sez. Vi, 20/4/ 2006, n. 2016;


LA COLLOCAZIONE DELL'IMPEGNO



C.d.S., sez. V, 20/8/ 2008, n. 4009

La corretta interpretazione dell'art. 37, comma 8, del D. L.vo. n. 163/2006, che riproduce l'analoga disposizione di cui all'art. 13. comma 5, della L. n.109/1994, è che l'espressione <<offerta>> contenuta nella norma, va intesa in senso ampio, comprensiva di tutta la documentazione che viene presentata in gara, e che la norma non intende prendere posizione su come vanno distribuiti i documenti in sede di gara, in quanto spetta al bando indicare la modalità di presentazione degli stessi.

INTESTAZIONE DELLA CAUZIONE PROVVISORIA




Consiglio di Stato 4/10/2005 n. 8 Adunanza plenaria

“In presenza di una ATI costituenda, il soggetto garantito non è la ATI nel suo complesso (non essendo ancora costituita) e non è neppure la sola capogruppo designata. Garantite sono tutte le imprese associate, che durante la gara operano individualmente e responsabilmente nell'assolvimento degli impegni connessi alla partecipazione alla gara, ivi compreso, in caso di aggiudicazione, quello (per le future mandanti) di conferire il mandato collettivo alla impresa designata capogruppo, che stipulerà il contratto con l'Amministrazione.

Il fidejussore deve dunque richiamare la natura collettiva della partecipazione alla gara di più imprese, identificandole singolarmente e contestualmente e deve dichiarare di garantire con la cauzione provvisoria non solo la mancata sottoscrizione del contratto, ma anche ogni altro obbligo derivante dalla partecipazione alla gara. ”

OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO



Consiglio di Stato sez.V 19/2/2004 n. 684

“ Nel caso in cui la lex specialis non dispone in modo esplicito che ciascuna delle imprese, che debba costituirsi in associazione temporanea, debba produrre la certificazione, rilasciata da un ufficio comunale, di avvenuto esame degli elaborati di progetto e di verifica dei luoghi, il difetto di chiarezza della clausola indicata ne consente un’interpretazione, secondo la costante giurisprudenza, nel senso dell’ammissione del maggior numero di imprese concorrenti e, viceversa, nel senso della non legittimità dell’esclusione delle imprese, che avevano espresso l’intento di associarsi, che abbiano inteso la clausola come osservata purché una di loro avesse acquisito tale certificazione.”


OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO

T. A. R. Lazio Roma sez.III quater 8/11/2007 n. 11075

Legittimamente la stazione appaltante impone a qualunque soggetto partecipante – singolo o raggruppato - di dare dimostrazione dell'avvenuta conoscenza dei luoghi attraverso l'allegazione del documento previsto a tale scopo e ammette la possibilità della non effettuazione delle visita, esclusivamente nel caso di raggruppamenti, mediante la delega preventiva conferita da una delle imprese del raggruppamento ad altra, imponendo la forma scritta, accompagnata dal documento di riconoscimento del rappresentante dell'impresa delegante, come garanzia della sua provenienza.

L'inosservanza della procedura descritta comporta legittimamente la sanzione dell'esclusione dalla medesima

OBBLIGO DEL SOPRALLUOGO




Deliberazione Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 26/7/2007 n. 265

In ordine all'obbligo di far eseguire il sopralluogo da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, deve osservarsi che con riferimento ai raggruppamenti temporanei di imprese non ancora formalmente costituiti, valga il principio secondo cui gli adempimenti non specificamente prescritti con riguardo alle singole imprese partecipanti vanno riferiti all'impresa mandataria, quale punto di riferimento unitario del costituendo raggruppamento.

Peraltro, in un servizio che non presenta peculiarità che possano essere riscontrate solo attraverso un sopralluogo, risulta essere oneroso l'obbligo che il sopralluogo venga effettuato da tutte le società facenti parte del raggruppamento.

MODIFICABILITA' DEL RAGGRUPPAMENTO




Art. 37, comma 9

E' vietata qualsiasi modificazione della composizione dei raggruppamenti temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, salvo due eccezioni relative all'ipotesi di fallimento della mandataria o della mandante o di morte dell'imprenditore individuale.

Art. 37, comma 10

L'inosservanza del divieto comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento, concomitante o successivo alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.

MODIFICABILITA' DEL RAGGRUPPAMENTO




T.A.R. Puglia Lecce sez.II 5/12/2007 n. 4161

Il principio di immodificabilità risulta giustificato dall'esigenza di assicurare alle amministrazioni aggiudicatrici una conoscenza piena dei soggetti che intendono contrarre con esse, al precipuo fine di consentire un controllo preliminare e compiuto dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti ed all'ulteriore scopo di impedire che tale verifica venga vanificata od elusa con modificazioni soggettive, in corso di gara, delle imprese candidate .

Così , da ultimo, anche Cons. St., sez.V, 3 agosto 2006, n.5081, e Consiglio Stato , sez. V, 7 aprile 2006 , n. 1903).

MODIFICABILITA' DEL RAGGRUPPAMENTO



Nelle procedure ristrette che si articolano in più fasi è possibile – fino al momento di presentazione dell'offerta - una modifica del raggruppamento o dei concorrenti, successiva alla prequalifica?

Non esiste un orientamento univoco da parte dei Giudici amministrativi.

Nel senso di ritenere illegittima ogni modificazione già dopo la prequalifica:

Consiglio di Stato sez.VI 8/3/2006 n. 1267

Nel senso di ritenere legittima la trasformazione soggettiva di soggetti comunque prequalificati:

Consiglio di Stato sez.VI 5/12/2008 n. 6032;

Consiglio di Stato sez VI 20/2/2008 n. 588;

Consiglio di Stato sez.V 18/9/2003 n. 5309 sul presupposto che :

“Il raggruppamento non può definirsi quale soggetto ontologicamente nuovo e diverso da quelli invitati, che, di conseguenza, non pare configurabile la violazione del principio di immutabilità soggettiva delle imprese concorrenti. La presentazione dell'offerta da parte di un'a.t.i. costituita da imprese già qualificate impedisce di presumere un'alterazione della regolarità della competizione quale effetto sicuro ed immediato del raggruppamento di società singolarmente invitate alla gara ed impone, anzi, di presumere il contrario: e cioè che tale opzione di sinergia strategica tra soggetti capaci di concorrere singolarmente, siccome coerente con la ratio dell'istituto dell'a.t.i. e prevedibile da parte delle altre partecipanti, si rivela priva della paventata potenzialità.”

Nel senso di ritenere ammissibile che imprese invitate possano – fino alla presentazione dell’offerta - associare altre imprese o sostituire altre imprese già aggregate nella fase di preselezione purchè non venga modificato il soggetto capogruppo e purchè la variazione non incida negativamente sulla qualificazione del gruppo:


Consiglio di Stato sez.V 18/4/2001 n. 2335

T.A.R. Lazio Roma sez. III 24/1/2007 n. 451

T.A.R. Piemonte 31/5/2006 n 320

Ciò , d’altra parte sembra confermato dal disposto del **comma 12** il quale prevede che :“ in caso di procedure ristrette o negoziate , ovvero di dialogo competitivo , l’operatore economico invitato individualmente ... ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti ”.

MODIFICABILITA' DEL RAGGRUPPAMENTO



I commi 18 e 19 dell'art.37 disciplinano due fattispecie eccezionali, che attengono alla fase di esecuzione dell'appalto, in cui è ammessa la modificazione soggettiva dell'aggiudicatario.

In esse viene data rilevanza all'interesse alla prosecuzione del contratto



FALLIMENTO DELLA MANDATARIA

La stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario, purchè abbia i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

Per una ricognizione interpretativa della norma(comma 17)
Parere 22 gennaio 2008, n. 4575/2007 del Consiglio di Stato



FALLIMENTO DELLA MANDANTE

Il mandatario indica un altro operatore economico subentrante in possesso dei requisiti di idoneità, in caso contrario è tenuto ad eseguire la parte rimanente dei lavori direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purchè questi abbiano i requisiti di qualificazione richiesti per i lavori ancora da ultimare.

Consiglio di Stato sez.VI 5/12/2008 n. 6038

T.A.R. Piemonte sez. II, 22/10/2005 n. 3261

Non è ammissibile la sostituzione di una impresa, facente parte di un Ati, **fallita prima della stipula del contratto**. Infatti, il divieto di modificazione della composizione delle associazioni temporanee rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta impedisce tale subentro e non può essere applicato l'art. 94 del D.P.R. n. 554/99, che attiene al fallimento intervenuto nella fase di esecuzione dell'appalto, e non in quella di partecipazione alla gara (Cons. Stato, V, n. 4350/2003). Ogni eccezione al principio di immodificabilità dell'offerta e della composizione dei partecipanti dopo l'offerta non può che essere applicata restrittivamente alle sole ipotesi espressamente disciplinate dal legislatore e, tra queste, non rientra il caso del fallimento della mandataria di una Ati intervenuto in corso di gara.

Consiglio Giustizia Amm. Regione Siciliana Sezione giurisdizionale 26/1/2006 n. 24

Nello stesso senso con riferimento ad una ipotesi di annullamento dell'attestazione SOA relativa all'impresa mandataria. L'annullamento, incidendo con efficacia ex tunc sulla validità ed operatività dell'attestazione, esplica valenza ricognitiva di una situazione di carenza originaria di un requisito essenziale ai fini della partecipazione alla gara.

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

VERTICALI :

IL MANDATARIO ASSUME I LAVORI DELLA CATEGORIA
PREVALENTE

UNO O PIU' MANDANTI ASSUMONO I LAVORI DELLE
SCORPORABILI (LE IMPRESE HANNO COMPETENZE TECNICHE
DIFFERENTI- RIPARTIZIONE QUALITATIVA DEI LAVORI)


ORIZZONTALI :

I SOGGETTI RAGGRUPPATI ESEGUONO PRO QUOTA I
LAVORI DELLA STESSA CATEGORIA (LE IMPRESE HANNO
COMPETENZE TECNICHE OMOGENEE – RIPARTIZIONE
QUANTITATIVA DEI LAVORI)

RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

MISTI: art. 37, comma 6,

I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle scorporate possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale





INDICAZIONE DEL TIPO DI RAGGRUPPAMENTO

Consiglio di Stato sez.V 7/4/2006 n. 1903

Mancando una specifica indicazione da parte della Società nell'istanza di partecipazione alla natura mista dell'ATI di cui e' mandataria ed, inoltre, dei requisiti, propri e delle mandanti, che consentono al raggruppamento di considerarsi idoneo, è violato un onere di corretta informazione dell'altra parte, possibile contraente, nella fase delle trattative preliminari onere imposto dal rispetto del principio di buona fede e che non richiede, quindi, alcuna specifica previsione normativa.

Nello stesso senso

Tar Lazio 16/7/2000 n. 5885

REQUISITI DELLE IMPRESE RIUNITE

ATI ORIZZONTALE: 100% dei requisiti richiesti per le imprese
singole

mandataria → almeno 40% dei requisiti

mandante → almeno 10% dei requisiti

La mandataria deve possedere i requisiti in misura maggioritaria

ATI VERTICALE:

mandataria → requisiti richiesti per la categoria prevalente

mandante → requisiti richiesti per la categoria che
assume

I requisiti relativi alle scorporate non assunte dalle mandanti e non possedute dalla mandataria devono essere posseduti da quest'ultima con riferimento alla categoria prevalente

POSSESSO DEL REQUISITO IN MISURA MAGGIORITARIA

Consiglio di Stato sez.V 11/12/2007 n. 6363

La percentuale “maggioritaria” deve essere individuata in rapporto alla misura in cui le imprese “spendono” in concreto la rispettiva classifica all’interno del raggruppamento. Ciò anche perché in caso diverso, come rilevato dal consiglio dell’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella determinazione 18 luglio 2001 n. 15/2001, “si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della libertà di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di maggiori dimensioni”. Ed invero, la difforme interpretazione condurrebbe a rafforzare sempre più le grandi imprese, impedendo alle altre di assumere il ruolo di mandatarie, se non associandosi con imprese minori e con minori requisiti.

POSSESSO DEL REQUISITO IN MISURA MAGGIORITARIA



Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5/11/2008 n. 236

Il periodo «l'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura “maggioritaria” deve essere inteso con riferimento ai requisiti minimi richiesti per la partecipazione allo specifico appalto, in relazione alla classifica posseduta risultante dall'attestazione SOA e spesa ai fini dell'esecuzione dei lavori e non in assoluto. Non è, pertanto, consentito che, al fine di dimostrare da parte della associazione temporanea il possesso del 100% dei requisiti minimi, spenda una quota di importo superiore o uguale a quella della mandataria, rinvenendosi la ratio della norma nell'esigenza di assicurare che la mandataria sia effettivamente e non astrattamente il soggetto più qualificato in rapporto all'importo dei lavori a base d'asta o, come nella presente fattispecie, della categoria prevalente.



INCREMENTO DEL QUINTO

CIASCUNA IMPRESA RAGGRUPPATA , AI SENSI DELL'ART. 3, COMMA 2, D.P.R 34 DEL 2000, QUALORA QUALIFICATA PER UNA CLASSIFICA PARI AD ALMENO UN QUINTO DELL'IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA PUO' BENEFICIARE DELL'INCREMENTO DEL QUINTO DELLA PROPRIA CLASSIFICA.





INCREMENTO DEL QUINTO

Consiglio di Stato sez.V 10/1/2007 n. 58

Dalla lettura coordinata dell'art. 95 comma 2 del D.R.P. n. 554 del 1999 e dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000 consegue, necessariamente, l'utilizzabilità, da parte di ciascuna ditta della certificazione che dà titolo a partecipare alle gare ed eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto (con riferimento a ciascuna delle imprese riunite o consorziata, allorché, ciascuna di esse sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara) e consente il **cumulo del requisito in questione**, purché siano rispettati le percentuali e gli equilibri fissati dall'art. 95, comma 2 del D.P.R. n. 554 del 1990.

Così anche :

**Tribunale Amministrativo Regionale Campania
Salerno sez.I 22/3/2007 n. 273**



INCREMENTO DEL QUINTO

Tribunale Amministrativo Regionale Lazio Roma sez.III 12/11/2003 n. 9851

L'incremento di 1/5 di cui all'art. 3, co. 2, del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34 si applica alla singola impresa e non al raggruppamento, dal momento che il cit. art. 3, co. 2, nel disporre che "la qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare le gare ed eseguire lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto", precisa che "nel caso di imprese raggruppate (.) la medesima disposizione si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata (.), a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo a base di gara".

Nella fattispecie l'aumento è stato utilizzato ai fini di dimostrare di possedere i requisiti in misura maggioritaria

INCREMENTO DEL QUINTO



**Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia Catania sez.I
19/9/2005 n. 1400**

Idem , sez. IV, 19/5/2005 n. 854

La misura minima del 40% non può essere raggiunta attraverso l'incremento di un quinto dell'iscrizione posseduta, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 34/2000, in quanto sul piano letterale la disposizione di cui all'art. 95, comma 2, facendo riferimento al possesso dei requisiti ivi previsti in una "misura minima" rapportata ai requisiti richiesti in capo alle imprese singole, sembra univocamente riferirsi alla soglia di qualificazione attinta attraverso la mera classifica d'iscrizione, e non già all'entità quantitativa dei lavori realizzabili attraverso il beneficio dell'aumento del quinto, di cui parimenti fruiscono anche le imprese partecipanti individualmente alla gara.

REQUISITI DELLE IMPRESE RIUNITE: REQUISITI DI TIPO SOGGETTIVO

Consiglio di Stato sez.IV 14/2/2005 n. 435

In caso di partecipazione alla gara di imprese riunite in associazione temporanea, occorre distinguere nettamente fra i requisiti tecnici di carattere oggettivo (che vanno accertati mediante sommatoria di quelli posseduti dalle singole imprese), dai requisiti di carattere soggettivo (che devono essere posseduti singolarmente da ciascuna associata), (cfr. Cons. Stato, sez. V, 30 aprile 2002, n. 2294; sez. V, 13 maggio 2002, n. 2580).

In tale contesto, le **certificazioni di qualità** sono volte ad assicurare che l'impresa svolga la prestazione secondo un livello minimo accertato da un organismo qualificato, sulla base di parametri rigorosi delineati a livello internazionale che valorizzano l'organizzazione complessiva dell'attività e l'intero svolgimento delle diverse fasi; secondo un principio di fondo del sistema, **tali certificazioni costituiscono un requisito tecnico di carattere soggettivo**, e devono essere **possedute da ciascuna delle imprese associate** a meno che non risulti che essi siano incontestabilmente riferiti solo ad una parte delle prestazioni eseguibili da alcune soltanto delle imprese associate (cfr. sez. VI, 22 marzo 2004, n. 1459; sez. VI, 13 maggio 2002, n.2569

Così anche **Tar Lazio 6/2/2007 n. 923 - Tar Campania 17/1/2007 n. 364**

Tar Sicilia Palermo 19/7/2005 n. 754

REQUISITI DELLE IMPRESE RIUNITE: REQUISITI DI TIPO SOGGETTIVO – CERTIFICAZIONE DI QUALITÀ

Deliberazione Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici 30/7/2003 n. 241

“ Non sono da ritenere ammissibili clausole che precludano la partecipazione alle gare di raggruppamenti orizzontali comprendenti imprese qualificate per le classifiche I e II (per le quali non è obbligatorio il possesso del requisito della qualità) che intendano assumere lavori per importi corrispondenti alla propria classifica.

Come evidenziato anche nella recente deliberazione n. 182 del 1.7.2003, è opportuno far notare che, diversamente argomentando, le imprese qualificate per le classifiche I e II non potrebbero mai associarsi per eseguire lavorazioni di importo superiore alla II classifica. Ciò indurrebbe, in concreto, le stesse imprese ad acquisire il citato requisito, che si renderebbe, di fatto, obbligatorio anche per le imprese attestata in I e II classifica, in contrasto con il disposto di cui all'articolo 4, comma 1 D.P.R. 34/2000, che, mediante rinvio all'allegato B, prevede il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale esclusivamente per la classifica III e superiori.”

Anche Parere Autorità 22/11/2007, n. 125



CORRISPONDENZA TRA QUOTE DI PARTECIPAZIONE E QUOTE DI ESECUZIONE

Art. 37, comma 13,
I concorrenti riuniti devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE



QUOTA DI ESECUZIONE



OBBLIGO DI INDICAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Consiglio di Stato sez. V 9/10/2007 n. 5260
Consiglio di Stato sez. VI 11/ 5/2007 n. 2310
Consiglio di Stato sez. VI 1/ 3/2007 n. 1001
Parere Autorità di vigilanza 22/11/ 2007, n. 124

Sussiste l'obbligo per le imprese del costituendo raggruppamento, orizzontale e verticale, di indicare l'importo dei lavori in relazione alle singole partecipanti anche in assenza di specifica previsione in seno alla lex specialis

OBBLIGO DI INDICAZIONE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Consiglio di Stato sez.V 20/8/2008 n. 3973

Consiglio di Stato sez.VI 8/2/2008 n. 416

Il principio di buon andamento e di trasparenza impone che le imprese partecipanti ad un costituendo raggruppamento indichino le quote di lavori che ciascuna di loro eseguirà in modo da permettere subito la verifica dei requisiti in parola atteso che la normativa vigente «si impernia su un principio di corrispondenza sostanziale, già nella fase della offerta, tra **quote di qualificazione e quote di partecipazione all'ATI** (cfr. art. 13 comma 1 della legge n. 109/1994) e **tra quote di partecipazione e quote di esecuzione** (art. 93 comma 4 d.P.R. n. 554/1999)».


QUOTA DI QUALIFICAZIONE



QUOTA DI PARTECIPAZIONE



QUOTA DI ESECUZIONE





RESPONSABILITA' DELLE IMPRESE RIUNITE

ATI ORIZZONTALE:

**RESPONSABILITA' SOLIDALE DI TUTTE LE MANDANTI
NEI CONFRONTI DELLA STAZIONE APPALTANTE,
DEI SUBAPPALTATORI, DEI FORNITORI.**

ATI VERTICALE:

**RESPONSABILITA' SOLIDALE DELLA MANDATARIA;
PER LE MANDANTI LA RESPONSABILITA' E' LIMITATA
ALL'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI DI RISPETTIVA
COMPETENZA**